

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3124

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ARMATO, CARRA e MENGOZZI

Presentata il 4 maggio 1966

Norme relative al personale non insegnante delle soppresse scuole e corsi di avviamento professionale collocato nei ruoli statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e le relative norme di esecuzione, emanate con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784, non hanno risolto, come avrebbero dovuto, la situazione morale, giuridica ed economica del personale di ruolo ordinario e aggiunto delle soppresse scuole e corsi di avviamento professionale che, antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, svolgeva di fatto le mansioni di segretario.

Il collocamento di detto personale è stato disposto, infatti, solo per il ruolo statale corrispondente sotto il profilo della categoria di impiego a quello comunale cui gli interessati appartenevano alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (15 dicembre 1963).

A tale proposito si deve rammentare che nei piccoli e medi comuni, che rappresentano la maggioranza di tali Enti, vigono ancora i vecchi regolamenti organici i quali classificano il personale in via molto generica e più precisamente con la denominazione di « applicati ».

Non si poteva, pertanto, arguire, in base agli anzidetti elementi, che essi non fossero impiegati di concetto, espletando le funzioni di segretario delle soppresse scuole e corsi di avviamento professionale, nei cui uffici erano

dirigenti e responsabili diretti della loro attività. La funzione deve classificare l'impiegato e se questo è preposto ad una mansione di concetto egli deve essere per diritto impiegato di concetto.

Il diverso trattamento disposto, l'aver sottratto a detto personale un diritto acquisito di qualifica, sperimentato e collaudato in tanti anni di assiduo lavoro, l'averlo classificato nella carriera statale semplice applicato, non è stato giusto né corrispondente ad una situazione creata nel tempo. Inoltre è da osservare che, secondo le regole consuete in materia di successione fra enti, lo Stato e gli Enti statali, quando assorbono enti ed aziende, assumono anche il relativo personale con tutti i diritti acquisiti di funzione, di carriera giuridica ed economica. È quindi doveroso, da parte dello Stato, usare un trattamento del genere anche al personale non insegnante delle cessate scuole e corsi di avviamento professionale, collocando ciascuno nella funzione esplicita e con il corrispondente trattamento economico. È opportuno aggiungere che, per il collocamento del personale nei ruoli statali di concetto, non può prescrivere il titolo di studio di secondo grado. Ciò in ottemperanza a quanto risulta dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e dalle relative norme di esecuzione emanate col decreto del Pre-

sidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784, nelle quali non vi è alcun cenno all'obbligo di un tale requisito.

Per quanto concerne il lato finanziario, il reperimento dei fondi è già previsto dall'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Va rilevato, infatti, che, poiché lo Stato con il predetto articolo ha consolidato a carico dei comuni tutti gli oneri in essere che su detti enti gravavano al 30 settembre 1963 per il mantenimento delle scuole di avviamento, compresi quelli relativi alla retribuzione del personale non insegnante, la corresponsione agli interessati, se dovuto, di un assegno personale, pensionabile e non riassorbibile, pari alla differenza fra le competenze dovute dallo Stato e quelle corrisposte dalle Amministrazioni comunali di provenienza

alla data di inizio del trattamento statale, appare logico e giusto.

Onorevoli colleghi, la legge che sottopongo alla vostra approvazione rende giustizia alla categoria del personale non insegnante delle sopresse scuole e corsi di avviamento professionale — attualmente inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784 — ed esprime in tal modo anche un sentimento di gratitudine verso solerti e provetti funzionari che dettero tutto se stessi, quali formali dipendenti statali nelle scuole e corsi di avviamento professionale e che daranno, ora, quali effettivi dipendenti dello Stato, la loro opera di segretari con maggiore impegno ed energia a beneficio di un maggiore e proficuo funzionamento della scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale di Segreteria di ruolo ordinario e aggiunto delle sopresse scuole e corsi di avviamento professionale, inquadrato nei ruoli statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784, che, antecedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, svolgeva di fatto lodevole servizio con mansioni di segretario ed in possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, è collocato, con decorrenza 1° ottobre 1963, rispettivamente nei ruoli ordinari e aggiunti della carriera di concetto Tabella A, annessa alla legge 6 dicembre 1960, n. 1607.

Al personale di cui al comma precedente è riconosciuto, a tutti gli effetti nell'ambito e nella gradualità, dell'anzidetta Tabella A, in misura intera il servizio di ruolo ordinario e aggiunto comunale e statale svolto lodevolmente con le mansioni proprie della carriera di concetto e in misura di due terzi, per un massimo di quattro anni, quello svolto lodevolmente con le mansioni proprie della carriera esecutiva.

La relazione concernente l'accertamento del servizio lodevolmente svolto con le mansioni proprie della carriera di concetto o di quella esecutiva è compilata rispettivamente dal Capo d'istituto o dal Segretario comunale a seconda che si tratti di servizio scolastico o comunale.

ART. 2.

Al personale di Segreteria ed ausiliario delle soppresse scuole e corsi di avviamento professionale, inquadrato nei ruoli statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784, compreso quello di cui all'articolo 1 della presente legge, è corrisposto, se dovuto, un assegno *ad personam*, pensionabile e non riassorbibile, pari alla differenza fra le competenze dovute dallo Stato e quelle corrisposte dalle Amministrazioni comunali di provenienza alla data di inizio del trattamento economico statale.

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate di cui all'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.